SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 8 aprile 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA   UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI   VIA ARENULA 70   00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO   LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA   CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

94A2129

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1994

Proroga del termine di cui all'ordinanza n. 2333/FPC del 4 ottobre 1993 per consentire il completamento degli interventi disposti con le ordinanze n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC del 22 maggio 1993 nonché per l'attuazione degli interventi ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2380/FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista la nota n. 962/GAB datata 19 marzo 1994, con la quale il commissario delegato, prefetto Claudio Giannotti, in previsione della prossima scadenza della gestione commissariale, rappresenta che a quella data, per cause imprevedibili, i lavori programmati non saranno completamente terminati, mentre il verificarsi di una nuova fioritura di alghe impone la continuazione, senza soluzione, dell'attività intrapresa;

Visto che, con la nota di cui sopra, il prefetto Claudio Giannotti rappresenta la propria indisponibilità per la prosecuzione dell'incarico;

Vista la nota n. 4814/ARS DI/VT in data 24 marzo 1994, con la quale il Ministero dell'ambiente, sulla base delle segnalazioni del commissario delegato e dei rilievi formulati dalla commissione scientifica nella seduta del 17 marzo 1994, rappresenta la necessità di prorogare il termine per l'esecuzione dei lavori disposi con le ordinanze di cui sopra e di integrare gli stessi con ulteriori interventi al fine di migliorare il livello di protezione e rendere definitivi i benefici attesi;

Atteso che in data 24 marzo 1994, per l'esame della segnalata situazione, si è tenuta presso il Dipartimento della protezione civile una riunione alla quale hanno partecipato, oltre il commissario delegato prefetto Giannotti, i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della navigazione, della regione Toscana, dell'amministrazione provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto, del comune di Orbetello, dell'E.N.E.A. e della commissione d'alta consulenza scientifica nominata dal commissario delegato.

Considerato che nel corso di detta riunione tutti i rappresentanti degli enti suddetti hanno valutato, come ragione di forte preoccupazione, la fioritura algale in atto, segnale inequivoco del permanere della situazione di crisi nella laguna di Orbetello ed hanno prospettato l'esigenza di continuare l'intervento in corso, assicurando, altresì, la realizzazione e l'integrazione delle opere che devono garantire l'eliminazione degli apporti inquinanti in laguna;

Atteso che gli interventi di cui alle ordinanze n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC del 22 maggio 1993 devono essere completati;

Atteso, altresì, che gli interventi di cui sopra vanno integrati, allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati nella citata ordinanza n. 2318/FPC, con ulteriori, nuove attività atte ad assicurare:

il completamento e l'integrazione della rete fognaria di Orbetello, Orbetello Scalo e Albinia;

il completamento e l'integrazione degli impianti di depurazione esistenti nel comune di Orbetello;

la prosecuzione della bonifica delle sponde della laguna;

la realizzazione di un canale di invito nel canale di Ansedonia, lato laguna;

la realizzazione di un canale di invito nel canale di Fibia, lato laguna;

la realizzazione di opere di difesa a mare delle bocche;

la manutenzione continuativa delle paratoie e delle griglie, assicurando il permanente e totale scambio mare-laguna e, contemporaneamente, impedendo la fuoriuscita dalla laguna di materiale algale,

l'installazione definitiva di una rete di monitoraggio e posa in opera di boe oceanografiche;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero 4855/ARS/DI/VT/AC datata 25 marzo 1994, con la quale, tra l'altro, viene richiesta, per l'esecuzione di tutti gli interventi sopra indicati, una proroga di dodici mesi a far data dal 1° aprile 1994 e viene precisato che le risorse economiche aggiuntive per l'esecuzione dei nuovi interventi verranno reperite tra quelle messe a disposizione per l'area a rischio di Orbetello dal PTTA 94/96;

Ritenuto necessario, attesa la non disponibilità dell'attuale commissario delegato nel proseguire l'incarico oltre la scadenza del 31 marzo 1994, provvedere alla sua sostituzione con il sindaco del comune di Orbetello;

Ravvisata la necessità, onde consentire la più celere esecuzione degli interventi sopra enunciati, che il suddetto commissario delegato possa adottare, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle norme vigenti in materia oltre quelle indicate nell'art. 2 dell'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993;

Vista la nota n. 5161/ARS/DI/VT/AC in data 30 marzo 1994, con la quale il Ministero dell'ambiente indica il fabbisogno complessivo per gli interventi di cui alla presente ordinanza, quantificandoli in lire 10 miliardi da prelevarsi dal cap. 7705 del bilancio del Ministero dell'ambiente, residui 1993;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente giusta nota n. 5082/ARS/M/DI/VT in data 29 marzo 1994;

Vista la deliberazione in data 30 marzo 1994, con la quale il Consiglio dei Ministri prende atto di quanto sopra enunciato ed approva lo schema della presente ordinanza.

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine per il completamento degli interventi di cui alle ordinanze n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, nonché degli interventi indicati in premessa è prorogato al 31 marzo 1995.

Art. 2.

1. Il sindaco del comune di Orbetello è nominato commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti, per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

1. Il suddetto commissario delegato provvederà, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, all'espletamento dell'incarico avvalendosi della collaborazione di un sub-commissario dallo stesso nominato, nonché delle strutture tecniche ed amministrative comunali, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti principali norme oltre quelle indicate al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993

legge 8 agosto 1985, n. 431,

legge 11 febbraio 1994, n. 109,

art. 6, legge 24 dicembre 1993, n 537;

art. 55 del codice della navigazione;

articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

legge 29 giugno 1939, n. 1497;

legge 10 maggio 1976, n. 319,

legge regionale Toscana 31 dicembre 1984, n 74;

legge regionale Toscana 26 gennaio 1990, n. 4;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

regio decreto 23 maggio 1924, n 827.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 dell'ordinanza n. 2318/FPC sopracitata.

Art. 4.

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 2 e all'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2333/FPC del 4 ottobre 1993.

Art. 5.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, che dovrà essere contenuto nella misura massima di lire 10 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata al Ministro del tesoro, al Ministro dell'ambiente, al Ministro dei trasporti e della navigazione, al prefetto di Grosseto, al presidente della giunta regionale della Toscana, al presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto ed ai sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario.

Roma, 31 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1994, n. 226.

Regolamento recante norme sulle condizioni e sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso dalle gru a torre;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, di attuazione della direttiva 87/405 CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre ed, in particolare, l'art. 7;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 161033 del 17 gennaio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva n. 87/405/CEE può essere concessa a organismi o laboratori di prova in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, pubblicato sul supplemento ordinario n. 34, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1992.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, accerta il possesso dei requisiti del richiedente.

3. Qualora l'organismo o il laboratorio di prova che richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari prove necessarie al rilascio della certificazione CEE, debba fare ricorso a terzi, l'autorizzazione è condizionata alla valutazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 1 anche dei terzi coinvolti.

4. Gli organismi già autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere l'estensione della autorizzazione alla certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto previsto al successivo art. 2, commi 1 e 2 — limitatamente al punto *f* — e comma 3.

Art. 2.

1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - Roma.

2. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in originale bollato e in duplice copia i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico dal quale risulti la specifica attività di certificazione per i prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137;

c) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;

d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

e) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei «requisiti minimi» di cui all'allegato I al presente decreto;

f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi correlati ai rischi derivanti dalla specifica attività certificativa;

g) manuale di qualità;

h) planimetria degli uffici e dei laboratori.

3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitato ad esami o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia di apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a), b), c), d), e)* del laboratorio convenzionato.

4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti per i quali si richiede l'autorizzazione, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato potrà richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.

5. Per l'esame e la valutazione delle istanze di autorizzazione verranno convocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposite riunioni di coordinamento con il Ministero della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'esito di tali lavori, verrà redatto apposito parere da ritenersi vincolante ai fini dell'emanazione del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 1, comma 2.

6. Gli oneri corredati alle attività ispettive sono a carico dei richiedenti e sono liquidati sulla base della vigente tariffa per i compensi a vacazione degli ordini professionali degli ingegneri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1990 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)». Si trascrive il testo del relativo art. 67:

«Art. 67 *(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).* — 1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

2. I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore».

— Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 137/1992, è il seguente:

«Art. 7 *(Organismi autorizzati alla certificazione CEE).* — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre.

2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 restano ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi già abilitati ad effettuare la misurazione del livello di potenza acustica delle gru a torre ed alla conseguente certificazione del tipo.

3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione vigila sull'attività degli organismi autorizzati e può procedere a verifiche e ispezioni nei loro confronti al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.

4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato IV, l'autorizzazione è revocata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, dà comunicazione alla Commissione CEE dell'elenco degli organismi autorizzati, nonché delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione.

6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.

7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi.

8. Le revoche dei certificati CEE di cui all'art. 4 da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e all'autorità di cui al comma 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informerà gli Stati membri e la Commissione CEE».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— La direttiva n. 87/405/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 220 dell'8 agosto 1987.

— Il D.M. n. 592/1987, concernente «Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili», è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988.

Nota all'art. 2:

— La legge n. 241/1990, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

94G0257

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Claudio Fabian Cuneo presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Visto che l'interessato è in possesso del titolo di psicologo conseguito in Argentina e omologato al titolo spagnolo di laureato in psicologia;

Visto che il sig. Claudio Fabian Cuneo risulta iscritto al collegio ufficiale degli psicologi di Madrid, essendo l'attività di psicologo in Spagna regolamentata;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 novembre 1992 che riconosce il diploma di «licenciado en psicologia» rilasciato dall'Universidad Nacional de Rosario equipollente al diploma di psicologia rilasciato dalle università italiane;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento e che non vi sono i presupposti per la applicazione dei meccanismi di compensazione ex art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di psicologo conseguito presso l'Università nazionale di Rosario (Argentina) e omologato in Spagna, di Claudio Fabian Cuneo, cittadino italiano, nato il 17 maggio 1961 a Concordia (Argentina), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 30 marzo 1994

Il direttore generale: ROVITTO

94A2313

DECRETO 30 marzo 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Papaspyrou Ioannis presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Visto il decreto 15 aprile 1993 - *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1993, riferentesi al caso analogo di Maratheas Miltiadis;

Ritenuto che essendo l'interessato in possesso di un diploma di laurea greco in ingegneria meccanica elettrotecnica e di licenza per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico in Grecia, egli è in possesso di un «prodotto finito» greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Visto che il sig. Papaspyrou è anche in possesso di laurea in ingegneria meccanica presso l'Università di Roma (Italia);

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dell'ingegnere italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Papaspyrou Ioannis, nato il 25 aprile 1937 a Pireo (Grecia), cittadino greco, costituito dal diploma di laurea in ingegneria meccanica del Politecnico di Atene e della licenza per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico dell'Ordine degli ingegneri della Grecia, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli ingegneri in Italia.

Roma, 30 marzo 1994

Il direttore generale: ROVITTO

94A2314

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1994.

Disposizioni relative alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CE prevista dalla direttiva n. 93/42 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i dispositivi medici e relativi accessori.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva n. 93/42/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici e relativi accessori;

Visto l'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 267, recante l'attribuzione all'Istituto superiore di sanità di funzioni di certificazione previste da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità pubblica;

Considerata l'urgenza e necessità di adottare provvedimenti atti a garantire il rispetto del termine del 1° gennaio 1995 previsto per l'entrata in vigore della direttiva n. 93/42;

Ritenuta pertanto l'opportunità di definire, ai sensi dell'art. 22 della sopra riferita direttiva, elementi e requisiti necessari per accertare l'idoneità degli istituti di certificazione a valutare la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva stessa dei dispositivi e dei sistemi di garanzia di qualità, ai fini della immissione in commercio e messa in servizio dei dispositivi medici e relativi accessori:

Decreta:

Art. 1.

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CE prevista dalla direttiva n. 93/42 deve essere indirizzata all'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere l'esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta in relazione ai compiti di certificazione di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 e 6 della direttiva n. 93/42.

Art. 2.

Alla richiesta di autorizzazione alla certificazione dei dispositivi medici da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

3) elenco di macchinari e attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;

4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45.000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva n. 93/42/CEE.
In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa seguita, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura dell'attrezzatura e scadenza;

8) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

Art. 3.

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione dei sistemi di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi medici da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione dei sistemi di qualità delle aziende;

3) documentazione comprovante:

i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori;

le istruzioni dettagliate per le valutazioni di conformità;

il regolamento per accedere alla certificazione ed il fac-simile della domanda;

le normative di riferimento;

il manuale di qualità-tipo redatto sulla base delle norme EN 29000 che viene sottoposto alle aziende da certificare;

4) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulta indicata la disposizione delle principali attrezzature;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) elenco dettagliato delle risorse esterne utilizzate (ispettori, consulenti, ecc.);

7) organigramma dettagliato dell'organismo;

8) data di inizio dell'attività ed elenco dettagliato delle certificazioni già effettuate.

Art. 4.

Per l'esame delle richieste di autorizzazione alla certificazione CE è istituita presso l'Istituto superiore di sanità una commissione composta da sei membri presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato:

il direttore dell'Istituto superiore di sanità o suo delegato;

un rappresentante del Ministero della sanità Direzione generale del servizio farmaceutico;

il presidente del Consiglio superiore di sanità o suo delegato;

due rappresentanti designati dalla Confindustria;

un rappresentante degli enti di normazione (UNI - CEI);

uno o più esperti in materia, convocati su richiesta del presidente e senza diritto di voto.

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 hanno validità triennale.

Al termine del triennio, previa verifica del mantenimento delle condizioni e dei requisiti, potranno essere rinnovate.

Durante il periodo di validità il Ministero della sanità, per il tramite della commissione di cui all'articolo precedente che ha provveduto ad accertare i requisiti, può procedere al controllo periodico dell'esistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima.

Qualora si renda necessario, per esami e prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria o da altre convenzionate come da art. 2, comma 4, l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte della commissione che ha provveduto ad accertare i requisiti e che è tenuta a comunicare entro trenta giorni eventuale parere negativo.

Art. 6.

Gli oneri dell'attività ispettiva sono a carico dei richiedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A2317

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 10 febbraio 1994

Individuazione degli atti di competenza del Ministro e delega di alcuni di essi ai dirigenti generali preposti agli organi centrali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Ritenuto di dover procedere ad una prima individuazione degli atti che, in applicazione dei decreti legislativi sopra richiamati, delle leggi speciali e di settore vigenti, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali e di delegare l'adozione di alcuni di essi ai dirigenti generali preposti agli organi centrali di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali gli atti di Governo e di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali ed i provvedimenti che importino comunque responsabilità politiche, che riguardino problemi di carattere generale relativi ai rapporti istituzionali con l'estero, ivi compresa la designazione di rappresentanti dell'Amministrazione in organismi, istituzioni ed enti esteri e internazionali.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in applicazione di leggi speciali o di settore, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali:

la definizione degli obiettivi prioritari della tutela dei beni e della programmazione generale riguardante gli interventi;

il coordinamento ai fini di una politica unitaria di conservazione e di valorizzazione, delle attività dei dirigenti generali;

la definizione delle procedure di formazione dei programmi;

gli accordi di programma,

i programmi e i piani settoriali di interventi;

le direttive per l'adozione da parte dei dirigenti generali dei progetti attuativi dei programmi e dei piani medesimi;

i provvedimenti di organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica e la individuazione delle dotazioni organiche degli uffici;

i provvedimenti di natura normativa e le circolari interpretative di norme;

le convenzioni, le intese, gli accordi e gli atti similari con altre amministrazioni dello Stato e con enti pubblici;

le determinazioni circa la copertura delle vacanze nell'organico dei dipendenti;

gli atti di nomina, le preposizioni e i trasferimenti dei dirigenti;

gli atti di indirizzo relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale;

i provvedimenti per i quali è previsto il parere preventivo del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

la nomina degli ispettori onorari;

gli atti di riconoscimento degli enti di rilevanza nazionale;

la designazione e la nomina dei rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali in organismi, istituzioni ed enti;

la determinazione della tassa di ingresso degli istituti aperti al pubblico;

la destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di ingresso e dai servizi aggiuntivi;

le decisioni concernenti la concessione del patrocinio, le benemerenze, le proposte di concessione di onorificenze;

i provvedimenti interministeriali;

le autorizzazioni a compiere missioni all'estero;

il prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni culturali all'estero;

gli atti di annullamento e quelli surrogatori ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

gli espropri, i «vincoli» e le «declaratorie», ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

gli atti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Art. 2.

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ai direttori generali, l'adozione dei provvedimenti di seguito indicati, di competenza del Ministro, è delegata:

A) Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici:

l'autorizzazione alla chiusura straordinaria dei monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e delle loro articolazioni (legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 4);

le concessioni di scavo ad enti o privati (legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 45);

l'occupazione di terreni per ricerche archeologiche (legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 45);

i provvedimenti concernenti la vigilanza su fondazioni ed enti (art. 25 del del codice civile; legge 20 marzo 1975, n. 70).

B) Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archivistici:

l'espressione al Ministero dell'interno dei pareri ai sensi del decreto 3 dicembre 1975, n. 854, art. 3;

l'autorizzazione alla chiusura straordinaria degli istituti archivistici periferici (legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 4).

C) Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali:

le visite ispettive nei confronti degli istituti culturali e delle biblioteche non statali e l'approvazione dei bilanci (legge 29 gennaio 1975, n. 5);

i provvedimenti concernenti la vigilanza su fondazioni ed enti (art. 25 del codice civile; legge 20 marzo 1975, n. 70, e legge 2 aprile 1980, n. 123);

l'approvazione dei regolamenti organici del personale degli istituti culturali (articoli 12 e 16 del codice civile);

l'autorizzazione alla chiusura straordinaria delle biblioteche pubbliche statali (legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 4);

D) Al direttore generale per gli affari generali amministrativi e del personale:

i rapporti con i sindacati.

Il presente decreto sostituisce e annulla tutte le precedenti deleghe; sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: RONCHEY

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 50

94A2315

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 marzo 1994.

Presa d'atto della variazione della denominazione sociale della Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Milano, in Bayerische vita S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1992 con il quale la Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare sul territorio della Repubblica l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I della tabella *A* allegata alla legge n. 742 del 26 ottobre 1986,

Vista la nota del 30 dicembre 1993 con la quale la Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, ha comunicato che l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la variazione con effetto dal 1° gennaio 1994 della propria denominazione sociale in Bayerische vita S.p.a.,

Vista la lettera n. 430651 del 25 febbraio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere in merito alla predetta variazione di denominazione sociale,

Decreta

Si prende atto della variazione con effetto dal 1° gennaio 1994, della denominazione sociale della Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, in Bayerische vita S.p.a.

Le autorizzazioni e le deliberazioni rilasciate ai sensi della legge 22 ottobre 1986, n. 742, alla Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, debbono intendersi riferite alla Bayerische vita S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 marzo 1994

Il direttore generale CINTI

94A2316

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 27 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti i decreti ministeriali 17 aprile 1990 e 11 febbraio 1991, con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 4 maggio 1993; del senato accademico del 28 giugno 1993 e del consiglio di amministrazione del 12 luglio 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

Gli articoli da 186 a 192, relativi al corso di laurea in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono così modificati:

LAUREA IN FISICA

Art. 186. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola nei seguenti indirizzi:

1) indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

2) indirizzo di fisica della materia;

3) indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

4) indirizzo teorico-generale;

5) indirizzo didattico e di storia della fisica;

6) indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente;

7) indirizzo elettronico-cibernetico;

8) indirizzo di fisica dei biosistemi.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

I Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

II Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di due lingue straniere di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

III Anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Per consentire al consiglio del corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

Art. 187. — I corsi del quarto anno, differenziati per indirizzo, sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

15) Annuale a scelta tra:

fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia

15) Annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

15) Annuale a scelta tra:
atronomia;
fisica dello spazio;
astrofisica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica spaziale.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo teorico-generale

15) Fisica teorica.

16) Annuale a scelta tra:

meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria quantistica dei campi;
metodi matematici della fisica: corso avanzato;
teoria dei campi;
relatività;
fisica dello stato solido;
astrofisica;
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari;
elettrodinamica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo didattico e di storia della fisica

15) Annuale a scelta tra:

complementi di fisica generale.
fisica superiore;
storia della fisica.

16) Annuale a scelta tra:

preparazione di esperienze didattiche,
laboratorio di strumentazioni fisiche.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente

15) Annuale a scelta tra.

fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente;
fisica terrestre.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo elettronico-cibernetico

15) Annuale a scelta tra:

fisica dei dispositivi elettronici;
teoria dell'informazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
elettronica.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di elettronica;
laboratorio di cibernetica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica dei biosistemi

15) Annuale a scelta tra:

fisica biologica;
fisica biomedica;
biofisica;
misure nucleari;
struttura della materia biologica.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica biologica;
laboratorio di fisica sanitaria.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere di contenuto teorico-formativo.

Per l'indirizzo teorico-generale almeno uno dei corsi d'indirizzo deve essere di contenuto fenomenologico o di laboratorio

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale, mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio del corso di laurea.

All'inizio di ogni anno accademico il consiglio del corso di laurea propone l'elenco dei corsi da attivare, indicando pure quali di questi siano a carattere teorico-formativo per i diversi indirizzi e quali siano da considerarsi semestrali ovvero quale parte di quelli annuali possa essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere al terzo anno uno dei corsi del quarto anno.

Art. 188. — I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e con III; essi constano di corsi distinti e con esami distinti

Art. 189. — Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già superato otto esami

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di ulteriori esami rispetto ad altri.

Art. 190. — Il consiglio del corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 191. — Sono considerati insegnamenti complementari, oltre a quelli riportati nell'articolo seguente, anche quelli indicati negli indirizzi da attivare.

Art. 192. — Elenco dei corsi complementari

acquisizione ed analisi di dati della fisica.

acustica;

algebra;

algebra superiore;

analisi funzionale;

analisi non lineare;

analisi numerica;

analisi superiore;

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;

apprendimento automatico;
archeometria;
astrofisica;
astrofisica delle altre energie;
astrofisica nucleare e subnucleare;
astrofisica teorica;
astronomia;
astronomia nautica;
biofisica;
biomateriali;
calcolatori elettronici;
calcolo delle probabilità;
chimica fisica;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica organica;
cibernetica;
cosmologia;
didattica dell'astronomia;
didattica della fisica;
dispositivi elettronici;
elaborazione elettronica di segnali ed immagini;
elettrodinamica;
elettromagnetismo;
elettronica;
elettronica biomedica;
elettronica quantistica;
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica cosmica;
fisica degli acceleratori;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei neutroni;
fisica dei pianeti;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei reattori;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'ambiente;
fisica dell'atmosfera;
fisica della gravitazione;
fisica della terra fluida;
fisica delle basse temperature;
fisica delle galassie;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica matematica;
fisica medica;
fisica molecolare;
fisica nucleare;
fisica numerica;
fisica sanitaria;
fisica solare;
fisica spaziale;
fisica stellare;
fisica subnucleare;
fisica superiore;
fisica teorica;
fisica terrestre;
fondamenti della fisica;
fondamenti di informatica;
geofisica applicata;
geologia applicata;
geometria algebrica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
intelligenza artificiale;
istituzioni di fisica teorica;
istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;
laboratorio di biofisica;
laboratorio di cibernetica;
laboratorio di fisica dell'ambiente;
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di fisica generale;
laboratorio di fisica nucleare e subnucleare;
laboratorio di tecnologie fisiche;
meccanica analitica;
meccanica celeste;
meccanica dei continui;
meccanica non lineare;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica superiore;
metereologia e oceanografia;

metodi computazionali della fisica;
metodi di osservazione e misura;
metodi fisici per la biologia;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi probabilistici della fisica;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
metodologie della fisica;
metodologie fisiche per i beni culturali;
metrologia;
microelettronica;
misure nucleari;
onde elettromagnetiche;
optoelettronica;
ottica;
ottica elettronica;
ottica quantistica;
plasmi astrofisici;
plasmi e fusione termonucleare controllata;
proprietà elettromagnetiche della materia;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioastronomia;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
relatività;
reti neurali;
ricerca operativa;
sismologia;
spettroscopia;
spettroscopia astronomica;
spettroscopia nucleare;
statistica matematica;
storia dell'astronomia;
storia della fisica;
strumentazione fisica per medicina e biologia;
strumentazioni fisiche;
superconduttività;
tecniche astrofisiche;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche di calcolo della fisica teorica;
tecniche fisiche per diagnostica biomedica;
tecniche spaziali;
teoria dei campi;
teoria dei giochi;
teoria dei gruppi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria dell'informazione;
teoria della gravitazione;
teoria della struttura nucleare;
teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria quantistica della materia;
teorie quantistiche;
teorie relativistiche;
termodinamica;
topologia.

Napoli, 27 gennaio 1994

Il pro-rettore: BUCCI

94A2318

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 24 marzo 1994, n. 2.

Distillazione di «sostegno» dei vini da tavola di cui all'art. 41 del regolamento n. 822/87, per la campagna 1993-94.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'ispettorato centrale repressioni frodi

Ai signori commissari di Governo delle regioni

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai signori assessori alla agricoltura delle regioni

Ai signori assessori alla agricoltura delle province di:
Trento
Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno:
Gabinetto
Dir. gen. di P.S.

Al Ministero delle finanze:
D.G. dogane e I.I.
D.G. servizi finanza locale
Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale

Al Ministero della sanità - D.G. igiene e alimenti

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. accordi commerciali

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee - Bruxelles

Alla commissione U.E. - D.G. agricoltura - Div. vino - Bruxelles

Alla direzione generale della produzione agricola

Alle organizzazioni di categoria

All'istituto regionale della vite e del vino

Alla divisione IX

Con il regolamento CEE della Commissione n. 344/94 del 15 febbraio 1994 è stata attivata per la campagna 1993-94 la «distillazione di sostegno» di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola pari a 3 milioni di ettolitri, di cui 1,8 milioni assegnati all'Italia.

Con la presente circolare si forniscono agli interessati le indicazioni e i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione in oggetto.

1) *Volume di vino che può formare oggetto di contratto di distillazione.*

Ciascun produttore di vino da tavola di cui al successivo punto 2) può stipulare uno o più contratti di distillazione o presentare una o più dichiarazioni sostitutive fino ad un massimo di 20 ettolitri di vino per ogni ettaro di superficie coltivata a vigneto per la produzione di vino da tavola (ivi compresi quelli a indicazione geografica).

Il numero degli ettari che a tal fine dovrà essere preso in considerazione è quello indicato nel prospetto *g)* del quadro B della dichiarazione di produzione per la campagna 1993-94.

Per i produttori che hanno ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo la presentazione della dichiarazione di produzione, il numero degli ettari da prendere in considerazione si ottiene dal rapporto tra il volume (espresso in ettolitri di vino feccioso) di vino da tavola di cui trattasi, desunto dai registri di cantina, e la resa relativa.

Qualora il quantitativo totale di vino da tavola indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori italiani ai competenti uffici provinciali, ai fini della loro approvazione, superi il volume di 1,8 milioni di ettolitri, la Commissione U.E. fisserà la percentuale del volume di vino che potrà essere effettivamente distillato rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle dichiarazioni.

2) *Soggetti che hanno titolo per concludere contratti o presentare dichiarazioni per la distillazione.*

Possono accedere alla distillazione di sostegno i produttori di vino da tavola e, cioè, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.

I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori, soltanto con «distillatori» o «assimilati al distillatore» o «elaboratori di vino alcolizzato» riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.

In conformità del disposto dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento n. 822/87, i produttori che durante la campagna 1992-93 erano soggetti agli obblighi della *distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (art. 35), dei vini ottenuti da uve da mensa (art. 36) e dei vini da tavola (art. 39) di cui al regolamento n. 822/87*, sono ammessi al beneficio della misura in questione soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto agli obblighi anzidetti, allegando ai contratti o alle dichiarazioni sostitutive, la dichiarazione del competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, attestante l'assolvimento delle prestazioni viniche, della distillazione obbligatoria e, se del caso, della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento n. 822/87 per la campagna 1992-93 o, in mancanza di detta attestazione, la dichiarazione di responsabilità sul soddisfacimento dei medesimi obblighi di cui al successivo punto 3).

3) *Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione.*

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o agli altri organi designati dalle regioni, per l'approvazione, i contratti di distillazione o le dichiarazioni sostitutive entro e non oltre il *17 aprile 1994*.

Detti contratti e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentati sulla base dell'apposita modulistica già predisposta dall'A.I.M.A.

Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da tavola da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al seguente punto 6), lettera *a)*, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento n. 822/87 che, per la misura in questione, è di 0,15 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione vanno indicati:

a) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da tavola da distillare;

b) le generalità e l'indirizzo del produttore;

c) il luogo ove è immagazzinato il vino;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

e) l'indirizzo della distilleria

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

attesta (nel caso in cui non sia in grado di produrre la dichiarazione di cui al precedente punto 2) di aver soddisfatto agli obblighi delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87;

si impegna ad addizionare al vino da tavola cloruro di litio, nella misura fra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 7);

attesta di non aver presentato in altre province contratti relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantità di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione è sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di «lavorazione per conto» concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La «dichiarazione» e il contratto di «lavorazione per conto» devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopraspecificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui è titolare. In tal caso, il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un *laboratorio autorizzato* per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.

Ulteriori istruzioni saranno fornite dall'A.I.M.A. in ordine alle modalità di richiesta degli aiuti ed erogazioni degli aiuti stessi.

Il «contratto di distillazione» o la «dichiarazione sostitutiva» ed, eventualmente, il contratto di «lavorazione per conto» vanno presentati, per l'approvazione, in *cinque copie* all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione, nella provincia in cui è immagazzinato il vino da tavola da distillare, corredati dalla dichiarazione di produzione della campagna 1993-94, nonché, se del caso, dalle fotocopie autenticate dei fogli del registro di carico e scarico per le verifiche di cui al precedente punto 1) ai fini della determinazione del quantitativo massimo di vino da tavola da ammettere alla distillazione.

Il produttore interessato alla distillazione in questione deve fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il quantitativo di vino destinato alla distillazione stessa. Tali prove sono fornite allegando al contratto la dichiarazione di produzione ed i fogli del registro di carico e scarico come indicato in precedenza.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai limitati tempi tecnici entro i quali è possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati.

4) *Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive.*

Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti di distillazione procederanno all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.

Qualora dall'anzidetto accertamento dovesse emergere che la quantità di vino oggetto del contratto (o dichiarazione) supera quella ammissibile, l'Ispettorato stesso procederà d'ufficio alla conseguente rettifica.

Gli uffici stessi devono comunicare — *a mezzo telegramma* — entro e non oltre il 26 aprile 1994 al *Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. della tutela - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma*, le quantità globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate per l'approvazione, avuto riguardo alle eventuali rettifiche di cui si è fatto cenno. L'opportunità di effettuare la detta comunicazione a mezzo telegramma o telex entro la predetta data è connessa con l'esigenza di non superare il volume assegnato.

Pertanto, *le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.*

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. deciderà in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione.

In relazione a tale decisione, questo Ministero provvederà, con la dovuta tempestività, a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovrà essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione e gli uffici preposti procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati entro i termini stabiliti con l'apposizione del visto «si approva per Hl. ....», pari al ....% del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunità.

L'approvazione di cui sopra deve aver luogo entro dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della CEE del relativo regolamento che fissa la riduzione.

Gli uffici stessi comunicheranno, tempestivamente, agli interessati l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per l'approvazione.

A tal fine, tre copie dei contratti o dichiarazioni così approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sarà inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione richiesta.

Si ricorda — come meglio si dirà al successivo punto 8) — che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto al distillatore alcun aiuto.

Le operazioni di distillazione possono aver inizio solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come già detto in precedenza, *sono approvati tenuto conto della riduzione del volume di vino da distillare*.

Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive sono invitati ad attenersi scrupolosamente all'osservanza delle citate disposizioni, specie per quanto attiene alla tempestività delle comunicazioni dei dati richiesti.

5) *Caratteristiche del vino oggetto di contratto di distillazione e prodotti ottenibili.*

Possono formare oggetto di contratto di distillazione i vini da tavola bianchi, rossi e rosati aventi una gradazione alcolica effettiva superiore a 9,5% vol. e non superiore a 15% vol. (1).

Ai fini dell'applicazione della misura in esame i vini rosati si considerano assimilati ai vini rossi.

Le caratteristiche del vino da distillare devono risultare da un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio od istituto all'uopo abilitato da cui figuri:

a) per quanto riguarda le caratteristiche chimiche:

la gradazione alcolometrica effettiva;

l'acidità volatile espressa in acido acetico;

l'acidità totale espressa in acido tartarico;

l'estratto secco e le ceneri;

b) per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche si rimanda al decreto ministeriale 12 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986.

Tuttavia, tenuto conto che il vino in causa deve essere denaturato con cloruro di litio, non sarà necessaria l'indicazione delle caratteristiche relative al sapore.

Dalla distillazione in discorso possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

alcole neutro rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio;

acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89;

alcole greggio avente titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

(1) Ad eccezione dei vini da tavola aventi un titolo alcolometrico totale massimo fino a 17% vol. e prodotti nelle superfici viticole situate nella zona C/3/b ad una altitudine inferiore a 600 metri. (Regolamento CEE n. 2319/74 del 10 settembre 1974).

6) *Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti.*

a) Il prezzo minimo di cessione del vino avviato alla distillazione di cui trattasi è stato fissato, per grado e per ettolitro, al livello di ECU 2,60 per i vini rossi e rosati di tipo RI, RII e per i vini bianchi di tipo AI.

Tale prezzo, che si applica a merce sfusa franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino da tavola.

b) Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro nella seguente misura:

1) ECU 2,11 se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89;

2) ECU 2,00 se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.

Per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al precedente punto 3, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.

7) *Impiego del rilevatore.*

Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;

il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con il decreto ministeriale 20 maggio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione degli obblighi suddetti comporta per i trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del

vino, secondo le norme del precitato decreto 20 maggio 1986, e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino qualora non sia stata effettuata, dai produttori, l'aggiunta del cloruro di litio nella misura prescritta.

8) *Tolleranza nella consegna del vino alla distillazione e cause di forza maggiore.*

Nell'esecuzione del contratto (o della dichiarazione) è ammessa una tolleranza del 5% in meno, rispetto al quantitativo di vino indicato nel contratto stesso (o nella dichiarazione).

In conseguenza nessun aiuto è concesso:

per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume indicato nel contratto (o dichiarazione);

per la quantità di vino che eccede quella indicata nel contratto (o dichiarazione) approvato.

Nella consegna del vino alla distillazione è ammessa una tolleranza di 0,8 grado alcole, in più o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite previsto per il titolo alcolometrico effettivo che deve essere *superiore a 9,5% vol.*

Se per caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino da distillare non può essere distillata, il distillatore o il produttore interessato ne informa, senza indugio, l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la distilleria e l'organismo di intervento dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore, se quest'ultima è sita in un altro Paese.

In queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto Feoga è versato per il quantitativo effettivamente distillato.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore a 10 ettolitri.

9) *Elaborazione vino alcolizzato.*

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento CEE n. 2721/88, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 2181/91.

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera circolare del 18 febbraio 1991, prot. F/435, sono state emanate dalla scrivente le norme relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in ECU 1,96.

10) *Adempimenti dei distillatori.*

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1994 i distillatori riconosciuti ed i loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti, distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Si rammenta in proposito che ai sensi delle modifiche introdotte nel regolamento n. 2721/88 con il regolamento CEE n. 2181/91 il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Le stesse modifiche prevedono anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo, e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;

la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

È previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino l'aiuto sarà ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

11) *Raccomandazioni finali.*

Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici — preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti — sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile.

L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, mediante analisi per sondaggio, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a lire seicentomila.

Si rammenta, infine, che i dati dello schedario viticolo saranno utilizzati ai fini degli opportuni controlli.

Il Ministro: DIANA

94A2304

CIRCOLARE 25 marzo 1994, n. 3.

Controlli sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni od utilizzazioni particolari.

Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confagricoltura

Alla Confederazione italiana agricoltori

All'Assolatte

All'Assocaseari

Alla Fiamelaf

All'ANCLI

All'AIDI

All'ASSALZOO

Alla Federazione nazionale cooperative agricole ed agroalimentari - Settore lattiero

Alla CONALC

Con circolare del 6 aprile 1993, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1993, sono state impartite disposizioni in merito ai controlli sugli scambi intracomunitari di prodotti lattiero caseari provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari.

Tali prodotti sono assoggettati ai controlli prescritti dal regolamento CEE n. 3002/92 con l'obiettivo di verificarne la corretta destinazione o utilizzazione.

In proposito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli organismi di controllo sulla necessità di riportare, nei verbali redatti, tutti gli accertamenti effettuati in applicazione del regolamento CEE n. 3002/92.

In particolare si richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 2, par. 2, del regolamento di cui trattasi, che prevede che i prodotti sottoposti a controllo siano trasportati e immagazzinati separatamente, e più in generale che vengano sottoposti a controllo tutti i passaggi della merce, fino al momento della destinazione o utilizzazione finale.

Gli organi di controllo pertanto, oltre a verificare che i prodotti in questione siano immagazzinati in modo da evitare ogni possibile commistione che possa ostacolare i controlli e in modo da essere facilmente identificati, devono effettuare periodicamente ed in maniera casuale appositi controlli volti a verificare, al momento dell'arrivo o della spedizione, che le merci siano trasportate separatamente.

I risultati dei controlli devono essere riportati nei verbali.

Si fa inoltre presente che qualora a norma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 3002/92 siano invocate da un'impresa cause di forza maggiore, gli organi di controllo interessati devono informare tempestivamente l'AIMA anche quando la cauzione non è costituita presso quest'ultima, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso verificatosi, accompagnata da una dettagliata relazione.

In tal modo l'AIMA potrà provvedere ad ottemperare agli adempimenti richiesti dall'art. 24, par. 2, del regolamento CEE n. 3002/92 entro i termini prescritti.

Il Ministro: DIANA

94A2319

CIRCOLARE 24 marzo 1994, n. 4.

Distillazione obbligatoria campagna 1993-94. (Art. 39 del regolamento della Comunità europea n. 822/87).

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ispettorato centrale repressioni frodi

Ai signori commissari di Governo delle regioni

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai signori assessori alla agricoltura delle regioni

Ai signori assessori alla agricoltura delle province di Trento e di Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno: Gabinetto Dir. gen. di P.S.

Al Ministero delle finanze: D.G. dogane e I.I. D.G. servizi finanza locale Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale

Al Ministero della sanità - D.G. igiene e alimenti

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. accordi commerciali

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee - Bruxelles

Alla commissione U.E. D.G. agricoltura - Dir. vino - Bruxelles

Alla direzione generale della produzione agricola

Alle organizzazioni di categoria

All'istituto regionale della vite e del vino

Alla divisione IX

In applicazione dell'art. 39 del regolamento C.E. del Consiglio n. 822/87, la Commissione U.E. con regolamento C.E. n. 343/94 del 15 febbraio 1994 ha attivato la distillazione obbligatoria per un quantitativo di vino pari a 18.200.000 ettolitri, così ripartito:

Hl. 2.550.000 in Francia;
Hl. 12.150.000 in Italia;
Hl. 3.000.000 in Spagna;
Hl. 500.000 in Grecia.

Con il regolamento C.E. n. 465/94 del 1° marzo 1994, modificato dal successivo regolamento C.E. n. 610/94 del 18 marzo 1994 sono state stabilite le percentuali della produzione dei vini da tavola da consegnare in Italia alla suddetta distillazione.

Con la presente circolare si forniscono, pertanto, le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della misura in questione, che ricalcano sostanzialmente quelle delle scorse campagne, fatta eccezione per quanto riguarda:

il livello dei prezzi e dei premi;

le percentuali dell'obbligo a carico di ciascun produttore;

la fascia di esenzione dall'obbligo che per questa campagna, va da 0 a 45 hl ha di resa;

la comunicazione entro il 20 aprile 1994 del quantitativo di vino da distillare;

la quantità dell'alcool neutro che può essere consegnato all'organismo di intervento.

Si sottolinea, inoltre, che anche per la corrente campagna l'Italia ha ottenuto di poter beneficiare di talune deroghe alla normativa vigente che hanno consentito di tener conto, nella distribuzione dell'obbligo, della nostra situazione produttiva.

In proposito si ricorda che in corrispondenza del doppio della resa media nazionale (154 hl ha) è stata fissata una percentuale di conferimento del 65,5% in luogo del 75% e che sono stati esentati dall'obbligo i produttori con una resa uguale o inferiore a 45 hl ha nonché quelli tenuti a consegnare un volume di vino inferiore ai 25 hl e non a 5 hl, come stabilito per i produttori degli altri Paesi della Comunità.

1) *Soggetti obbligati alla distillazione.*

In linea di principio, sono soggetti all'obbligo della distillazione in questione tutti i produttori che nella campagna vitivinicola in corso hanno ottenuto vino da tavola dalla trasformazione di uva, mosti di uva, mosti di uva parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, da essi prodotti od acquistati nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggette agli obblighi di cui all'art. 35 del regolamento C.E. n. 822/87.

Per quanto riguarda l'Italia è da tener presente che, in deroga all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento C.E. n. 441/88, sono esonerati dall'obbligo i produttori che:

nella campagna in corso sono tenuti a consegnare un volume di vino inferiore a 25 ettolitri;

dopo le eventuali detrazioni del volume di vino oggetto della distillazione preventiva sono tenuti a consegnare un volume di vino residuo inferiore ai 25 ettolitri.

Si segnala, inoltre, che anche nella campagna corrente, in deroga all'art. 6, paragrafo 1, del citato regolamento C.E. n. 441/88, il produttore può dedurre dalla base di calcolo dell'obbligo le quantità di mosto di uva desti-

nate alla elaborazione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo 1994, a condizione che il produttore medesimo si impegni a trasformarli entro il 31 agosto 1994. Il produttore al riguardo è tenuto a dichiarare, secondo il modello di cui all'allegato 2, all'ufficio competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la trasformazione dei propri mosti d'uva in prodotti diversi dal vino da tavola. Se detta trasformazione non ha avuto luogo entro la predetta data il produttore dovrà consegnare alla distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, la quantità dovuta per i mosti non trasformati, maggiorata del 20%.

Si precisa, altresì, che in considerazione delle difficoltà che si potrebbero verificare in sede di attuazione della misura in questione, è concessa ai produttori obbligati la possibilità di consegnare alla distillazione, in alternativa al vino di propria produzione, vino ottenuto da altri produttori.

In tal caso il produttore obbligato può:

avviare esso stesso alla distillazione del vino acquistato presso altro produttore;

dare mandato ad altro produttore di provvedere, per suo conto, alla consegna in distilleria del vino.

Inoltre, anche per la campagna in corso, per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 12 del regolamento C.E. n. 441/88, il vino consegnato alla distillazione in assolvimento dell'obbligo in questione deve essere di produzione nazionale. Ciò significa, ad esempio, che un produttore italiano non soddisfa il proprio obbligo avviando alla distillazione vino acquistato da un produttore greco come pure non assolve l'obbligo mediante la «consegna per conto» effettuata da un produttore spagnolo.

2) *Percentuali dell'obbligo.*

La quantità di vino che ciascun produttore è tenuto a consegnare o far consegnare per suo conto in distilleria è determinata utilizzando la percentuale corrispondente alla propria resa/Ha, come indicato nell'allegato 1 della resente circolare.

La predetta resa, qualora formata da decimali, dovrà essere comunque arrotondata alla unità inferiore (es. per una resa/Ha di 107,85 dovrà essere presa in considerazione la cifra 107).

3) *Caratteristiche del vino oggetto di distillazione e prodotti ottenibili.*

Per quanto riguarda il nostro Paese, il vino oggetto di consegna in distilleria, in assolvimento dell'obbligo di che trattasi, è il vino atto a dare il vino da tavola ed il vino da tavola, siano essi rossi, rosati o bianchi.

I vini atti devono avere un titolo alcolometrico volumico almeno pari a quello naturale minimo fissato per la zona in cui essi sono stati prodotti, e cioè:

8% vol. per quelli della zona CIb;

8,5% vol. per quelli della zona CII;

9% vol. per quelli della zona CIII.

I vini da tavola debbono avere una gradazione alcolica effettiva compresa tra 9 e 15% vol., fatti salvi i vini da tavola prodotti in particolari superfici viticole, i quali possono avere una gradazione alcolica massima di 17% vol. (vedasi in proposito il regolamento C.E. n. 2319/74 del 10 settembre 1974).

Le caratteristiche dei vini in questione devono risultare da un certificato di analisi, rilasciato da un laboratorio od istituto all'uopo abilitato, nel quale debbono essere indicati:

a) per quanto riguarda le caratteristiche chimiche:

la gradazione alcolometrica effettiva;

l'acidità volatile espressa in acido acetico;

l'acidità totale espressa in acido tartarico;

l'estratto secco e le ceneri;

b) per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche si rimanda al decreto ministeriale 12 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986.

Tuttavia, tenuto conto che il vino in causa deve essere denaturato con cloruro di litio, non sarà necessaria l'indicazione delle caratteristiche relative al sapore.

Dalla distillazione in oggetto possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

alcole neutro rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato al regolamento C.E. n. 2046/89 del Consiglio;

acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dal regolamento C.E. n. 1576/89;

alcole greggio avente titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

4) *Prezzi minimi di cessione del vino alla distillazione.*

Fatta salva la riduzione del prezzo prevista dall'art. 44 del regolamento C.E. n. 822/87, il prezzo minimo di cessione alla distillazione obbligatoria del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola, per la presente campagna, è pari al 26,14% del prezzo di orientamento del vino da tavola dei tipi RI, RII e AI atteso che la quantità di vino da distillare nell'ambito C.E. eccede il limite del 10% delle utilizzazioni normali.

Tale prezzo, che si applica a merce sfusa franco azienda del produttore, è pari a 0,83 ECU % vol. d'alcole e per ettolitro, e deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo minimo di acquisto del vino al produttore soggetto all'obbligo, l'organismo di intervento versa al produttore stesso, anteriormente al 1° giugno 1995 un importo uguale all'aiuto.

A seguito dell'emanazione del regolamento C.E. n. 2192/93, «relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo», il tasso di conversione dell'ECU in lire applicabile per la misura in questione è quello in vigore il 1° aprile c.a.

5) *Livello degli aiuti alla distillazione e dei prezzi di cessione dei prodotti ottenuti.*

I livelli degli aiuti a favore dei distillatori sono fissati come segue:

per la produzione di alcole neutro in 0,31 ECU % vol. di alcole e per ettolitro;

per la produzione di acquavite di vino e di alcole greggio avente almeno 52% vol. in 0,20 ECU % vol. di alcole e per ettolitro.

Nell'ambito della distillazione in questione è prevista per i distillatori, la possibilità di:

beneficiare di un aiuto per i prodotti ottenuti dalla distillazione;

oppure consegnare all'A.I.M.A. i prodotti della distillazione aventi un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

Nessun aiuto è riconosciuto al distillatore per il quantitativo di alcole ottenuto dal vino che ecceda la quota d'obbligo, fatta salva la tolleranza ammessa fino a 2%.

Il prezzo che l'A.I.M.A. è tenuta a pagare al distillatore per l'alcole consegnato purché avente almeno 92% vol., è pari a ECU 1,16 % vol. di alcole e per ettolitro.

6) *Riduzione del prezzo di cessione.*

Per quanto riguarda la riduzione del prezzo di cessione da applicare al vino da tavola consegnato in distilleria da un produttore che abbia beneneficiato dell'aiuto comunitario per l'arricchimento dei prodotti della vendemmia, si rimanda alla circolare n. 13 del 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1993, recante «modalità di applicazione concernenti la riduzione del prezzo del vino avviato alla distillazione nel corso della campagna 1993-94».

In ogni caso, si precisa che il produttore obbligato che fa eseguire la consegna per suo conto da un altro produttore non deve effettuare alcun versamento all'A.I.M.A. per il vino consegnato in distilleria anche se ha beneficiato dell'aiuto comunitario per l'arricchimento.

In tal caso la riduzione del prezzo del vino consegnato per conto si applica soltanto al produttore conferente che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per l'arricchimento nella campagna 1993-94

Si fa presente, infine, che nelle fatture relative alla cessione del vino in caso di riduzione del prezzo per arricchimento, devono essere indicati distintamente il prezzo intero del vino e la relativa riduzione operata sullo stesso

7) *Adempimento dell'obbligo - Base di calcolo*

Ogni produttore adempie al proprio obbligo consegnando o facendo consegnare per suo conto un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola, anche di annate precedenti, pari ad una percentuale della propria produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola, ottenuto nella campagna in corso.

Tale produzione si intende costituita dall'insieme del vino da tavola feccioso, ivi compreso il vino con indicazione geografica ed i vini tipici, nonché dei prodotti a monte del vino da tavola indicati nel quadro *B* - sotto le lettere *b), c), d), e)* ed *f)* — della dichiarazione di produzione vitivinicola presentata entro il 15 dello scorso mese di dicembre.

Si precisa che sono considerati prodotti a monte del vino da tavola anche i mosti mutizzati con SO_2 mentre non lo sono i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati.

Al volume dei prodotti così ottenuto, che costituisce la base per la quantificazione dell'obbligo:

si aggiungono i quantitativi di vino da tavola ottenuti anteriormente al 15 marzo 1994 a seguito di trasformazione di prodotti a monte del vino, acquistati dal produttore vinicolo dopo l'8 dicembre 1993

In tal caso, il volume della produzione da prendere in considerazione sarà pari al quantitativo totale dei prodotti utilizzati per la vinificazione e iscritti nei registri di carico e scarico.

Il volume di vino da tavola corrispondente ai quantitativi di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati impiegati — sia per l'aumento della gradazione alcolica che per la dolcificazione — dopo l'8 dicembre 1993 e fino al 15 marzo 1994, deve essere incluso nella base di calcolo per la determinazione della quota d'obbligo

Per quanto riguarda il maggior volume di vino da tavola ottenuto per effetto della dolcificazione, sono esclusi dall'obbligo coloro che non posseggono la qualifica di «produttori vinicoli» (ad esempio, gli imbottigliatori), in quanto non hanno effettuato alcuna operazione di vinificazione;

si sottraggono i quantitativi a monte del vino per i quali il produttore è in grado di fornire la prova che anteriormente al 15 marzo 1994 sono stati trasformati in prodotti diversi dal mosto, dal mosto parzialmente fermentato, dal vino nuovo ancora in fermentazione, dal vino atto, dal vino da tavola (praticamente quelli trasformati in succhi, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, vini spumanti, mosti parzialmente fermentati in bottiglia ecc.), o che sono stati ceduti

La prova di cui sopra è costituita dalle relative registrazioni che dovranno figurare nei registri di carico e scarico.

Allo scopo di consentire l'effettuazione dei necessari controlli, i produttori che hanno ceduto prodotti a monte del vino dopo la data dell'8 dicembre 1993, comunicano ai competenti uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi le generalità e l'indirizzo dell'acquirente dei prodotti medesimi, il relativo volume e la data del loro trasferimento, nonchè la relativa resa Ha

Ogni produttore che ottenga, nel corso della campagna, vino da tavola mediante trasformazione e/o declassamento di un vino D.O.C. o D.O.C.G è soggetto anch'esso all'obbligo della distillazione

8) *Esenzione parziale o totale dall'obbligo della distillazione per i produttori che hanno proceduto all'estirpazione dei vigneti.*

Il paragrafo 4 dell'art. 1 del regolamento C.E. n. 1990/93 ha abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1993, l'art. 8 del regolamento C.E. n. 1442/88, relativo alla concessione dei premi di abbandono definitivo di superfici viticole.

Detto art. 8, nel corso del periodo di sua validità, ha riconosciuto al produttore che ha proceduto all'estirpazione a tale titolo la esenzione totale o parziale dall'obbligo di cui trattasi.

Pertanto, il produttore titolare del predetto diritto nel caso che beneficia dell'anzidetta riduzione dovrà farne menzione nella comunicazione di cui all'allegato n. 3 citando espressamente «quantitativo ridotto ai sensi dell'art. 8 del regolamento C.E. n. 1442/88» e dovrà produrre, unitamente a tale allegato, l'attestato rilasciato dal competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, nel quale dovrà figurare, tra l'altro, il volume di vino che può essere esonerato dalla distillazione obbligatoria (vedasi in proposito circolare n. 8 del 20 luglio 1989 prot. n. 32295 — pag. 3 ed allegato 4 — del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola).

9) *Resa da prendere in considerazione.*

La resa ettaro che ogni produttore di vino da tavola deve prendere in considerazione, ai fini del calcolo del volume di vino da avviare alla distillazione obbligatoria, è quella risultante dalla media ponderata tra le rese di tutte le partite di produzione propria e/o quelle dei prodotti a monte del vino acquistati nell'ambito della stessa regione di produzione *fino alla data del 15 marzo 1994* e destinate alla vinificazione.

A seguito della modifica al regolamento C.E. n. 441/88 introdotta dal regolamento C.E. n. 2070/91 ogni produttore che ha acquistato prodotti a monte del vino da tavola provenienti da regioni di produzione diverse da quella italiana (es. da Spagna, Grecia, ecc.), deve procedere, distintamente per ciascuna regione di produzione, al calcolo della relativa resa.

Resta inteso che in tali casi le percentuali di conferimento da applicare ai quantitativi di prodotti importati sono quelle previste per le relative regioni di produzione (Spagna, Grecia, ecc.).

Nel calcolo della resa media ponderata da utilizzare per la determinazione del volume di vino da consegnare alla distillazione obbligatoria debbono essere considerati:

la resa che risulta nella dichiarazione di produzione;

le rese relative alle partite di prodotto a monte del vino acquistate dopo la data dell'8 dicembre 1993;

le rese relative ai vini da tavola ottenuti da uve a duplice attitudine;

le rese relative ai vini da tavola ottenuti dal declassamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G.

Per quanto concerne il vino da tavola ottenuto da varietà di uve classificate, nella stessa unità amministrativa, sia come varietà di uve da vino che come varietà di uve da mensa, la resa/ettaro da prendere in considerazione è quella stabilita in base ai quantitativi normalmente vinificati. Per quanto riguarda in particolare il nostro Paese, la deroga di che trattasi interessa il vino da tavola ottenuto dal vitigno Moscato di Terracina in provincia di Latina e quello ottenuto dai vitigni Pergolona e Regina dei vigneti nella provincia di Chieti le cui rese/ettaro in vino sono quelle corrispondenti, rispettivamente, a 40 e 100 quintali di uva per ettaro.

Per quanto si riferisce, invece, al vino da tavola ottenuto dalla trasformazione (1) e/o dal declassamento di uno dei prodotti indicati nelle dichiarazioni di produzione — anche se di campagne precedenti — come D.O.C. e D.O.C.G., la resa relativa sarà quella che scaturisce dalla resa media ponderata delle corrispondenti rese indicate nelle relative dichiarazioni di produzione.

Si ricorda che la resa media ponderata deve essere unica anche nel caso in cui il produttore — in conformità alle istruzioni impartite con decreto ministeriale del 10 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1991 — abbia presentato più dichiarazioni di produzione.

10) *Comunicazione del quantitativo di vino da distillare.*

Il produttore obbligato deve comunicare all'A.I.M.A. ed al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la quantità di vino da consegnare alla distillazione, determinata in conformità ai criteri dianzi specificati.

Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata ed in conformità all'allegato 3 della presente circolare, entro e non oltre il 20 aprile 1994. Si fa presente che il modulo meccanizzato conforme alla suddetta comunicazione (allegato 3) è disponibile presso l'A.I.M.A. e sarà distribuito dalla stessa Azienda alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni professionali. Copia della stessa comunicazione deve essere presentata al distillatore al momento della consegna, completata da una dichiarazione relativa ai quantitativi di vino eventualmente già consegnati, allo stesso titolo, ad altre distillerie.

Il produttore che abbia, invece, ottenuto vino da tavola mediante declassamento di un vino D.O.C. e D.O.C.G. dovrà, per quanto riguarda la data di inoltro della comunicazione, rispettare i seguenti termini:

il 20 aprile 1994, quando trattasi di comunicazione riguardante il volume da distillare relativamente al vino da tavola ottenuto tra il 1° luglio dell'anno precedente ed il 15 marzo 1994;

(1) Per «trasformazione» in vino da tavola deve intendersi la vinificazione di prodotti a monte del vino a suo tempo destinati a D.O.C. e o D.O.C.G. e come tali dichiarati.

il 15 luglio 1994, quando trattasi di comunicazione riguardante il volume da distillare relativamente al vino da tavola ottenuto tra il 16 marzo ed il 30 giugno della campagna in corso.

Uno stesso produttore può, quindi, essere tenuto all'obbligo di fare entrambe le comunicazioni, quella entro il 20 aprile 1994 e quella entro il 15 luglio 1994 utilizzando lo stesso modello allegato 3.

Si precisa che nel caso di declassamento di un vino D.O.C. e/o D.O.C.G. tra il 16 marzo ed il 30 giugno 1994, la resa da prendere in considerazione sarà quella del D.O.C. e/o D.O.C.G. declassato.

All'atto della comunicazione da presentare entro il 20 aprile 1994 e/o se del caso, entro il 15 luglio 1994, il produttore obbligato è tenuto a iscrivere nei registri di carico e scarico i quantitativi di vino che formano oggetto dell'obbligo della distillazione in questione.

Tale quantitativo deve corrispondere a quello indicato nella colonna 4 dell'allegato 3 (volume d'obbligo corrispondente).

11) *Termine ultimo di consegna e di distillazione.*

La consegna del vino in distilleria, in assolvimento dell'obbligo in questione, deve avvenire entro il 31 luglio 1994. Tuttavia, la consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alla data suddetta (fino al 15 agosto): in tal caso, il prezzo minimo di cessione del vino sarà diminuito di un importo corrispondente al 50% dell'aiuto fissato.

Conseguentemente anche il livello dell'aiuto ed il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'A I.M.A. saranno diminuiti dello stesso importo.

Per il quantitativo di vino distillato che supera di oltre il 2% il volume oggetto dell'obbligo del produttore non è dovuto al distillatore alcun aiuto.

Le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo il 31 agosto 1994.

12) *Completamento della consegna ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.*

Come è noto, la regolamentazione comunitaria prescrive (art. 47 del regolamento C.E. n. 822/87) che annualmente i produttori vinicoli soggetti all'obbligo di cui all'art. 39 (distillazione obbligatoria dei vini da tavola), possano beneficiare delle misure di intervento, a condizione che abbiano soddisfatto, nel corso della campagna precedente, anche al summenzionato obbligo.

Si precisa, altresì, che i produttori soggetti all'obbligo di cui trattasi che abbiano consegnato entro la data stabilita, almeno il 90% del volume di vino corrispondente al proprio obbligo, possono adempiere all'obbligo stesso consegnando il volume di vino residuo entro il 30 aprile 1995.

In tal caso i vini avviati alla distillazione devono essere trasformati entro il 30 maggio 1995 ed i prodotti ottenuti dalla distillazione possono essere consegnati all'A I.M.A entro il 30 giugno 1995.

Il prezzo di acquisto dei quantitativi di vino consegnati in distilleria a completamento del proprio obbligo nonché il prezzo dell'alcole eventualmente conferito all'A I.M.A. sono, in applicazione del precitato art. 11 del regolamento C.E. n. 2046/89, diminuiti di un importo corrispondente all'aiuto fissato per la produzione di alcole neutro.

Resta inteso che per il conferimento dell'alcole all'A I.M.A., il produttore deve produrre, al momento dell'offerta, il certificato rilasciato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi da cui risulti il quantitativo corrispondente al proprio obbligo residuo.

Si ritiene opportuno ribadire che i produttori vinicoli che, nonostante l'impegno assunto ai sensi del regolamento C.E. n. 343/94, non hanno trasformato, entro la data del 31 agosto 1994, i mosti di uva in prodotti diversi dal vino da tavola, sono tenuti ad adempiere al proprio obbligo mediante la consegna alla distillazione del relativo quantitativo di vino, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla presente circolare, maggiorato, come già detto, del 20%.

Anche in questo caso il vino deve essere consegnato in distilleria entro il 30 aprile 1995 e la sua distillazione deve concludersi entro il 30 maggio 1995.

I relativi prodotti ottenuti possono essere conferiti all'A I.M A entro il 30 giugno 1995.

In tal caso, il prezzo di cessione del vino alla distilleria nonché il prezzo del relativo alcole conferito all'A I.M A non sono soggetti ad alcuna riduzione di prezzo.

13) *Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.*

Le disposizioni del citato regolamento C.E. del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;
il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con il decreto ministeriale 20 maggio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino oggetto di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per q.le di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione degli obblighi suddetti comporta per i trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione

del vino, secondo le norme del precitato decreto 20 maggio 1986, e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi.

Detto obbligo incombe anche al produttore che consegna «per conto».

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino qualora non sia stata effettuata, dai produttori, l'aggiunta del cloruro di litio nella misura prescritta. Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare del quantitativo, del colore e della gradazione effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze.

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo le consuete modalità.

14) *Modalità di consegna del vino in distilleria.*

Il produttore obbligato che consegna vino acquistato o fa consegnare vino per proprio conto dovrà fornire la prova che detto vino è stato ottenuto da produttori italiani.

Tale prova consiste in una dichiarazione, rilasciata al produttore obbligato, nella quale il produttore venditore o il produttore conferente per conto attestano di rivestire, per il vino in causa, la qualifica di produttore di cui all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento C.E. n. 2046/89.

La dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'azienda agricola o dal legale rappresentante dell'impresa sociale che ha ceduto il vino, deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato 4.

Il produttore che effettua la consegna «per conto» è tenuto a comunicare per ogni singola partita, mediante il modello di cui all'allegato 5, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed all'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla avvenuta consegna:

il volume di vino consegnato alla distillazione nonché gli estremi del documento che scorta il trasporto del prodotto;

che il vino in causa è di propria produzione;

di avere, se del caso, presentata la dichiarazione di produzione per la campagna 1993-94 indicandone il comune presso cui è stata presentata.

Le norme comunitarie prevedono, altresì, la possibilità per il distillatore di effettuare il trasporto in comune di quantitativi di vino consegnati da più produttori obbligati.

Le diverse partite di vino consegnate possono essere trasportate in comune ma in contenitori differenti; ciò allo scopo di identificare, comunque e sempre, i prodotti in relazione ai rispettivi documenti di accompagnamento.

È evidente che, in tal caso, ogni singolo produttore dovrà emettere, all'atto della consegna del vino al distillatore, il prescritto documento di accompagnamento relativo al vino dallo stesso consegnato.

Nel caso in cui la consegna venga effettuata per conto di più produttori obbligati con lo stesso documento di accompagnamento, dovranno essere specificati i nominativi dei produttori interessati ed i corrispondenti quantitativi di vino consegnati per conto di ciascuno di essi.

Fermo restando che la responsabilità dell'adempimento rimane a carico del produttore obbligato, il distillatore dovrà rilasciare a detto produttore l'attestato relativo alla consegna del vino come detto appresso.

Nel caso che il produttore faccia consegnare del vino ad una distilleria da parte di un altro produttore che lo abbia esso stesso elaborato, i documenti di accompagnamento, così come l'attestato rilasciato dal distillatore, dovranno contenere, oltre le generalità e l'indirizzo del produttore che ha proceduto alla consegna, anche le generalità e l'indirizzo del produttore soggetto all'obbligo per conto del quale la consegna ha avuto luogo.

Tali elementi devono, altresì, essere trascritti nei registri modello C41 della distilleria e nei registri di carico e scarico dei produttori che hanno effettuato la consegna.

Si ricorda che relativamente al vino oggetto della distillazione obbligatoria, i produttori sono tenuti a consegnare a titolo di prestazioni viniche solamente i sottoprodotti della vinificazione.

Tale disposizione riguarda *esclusivamente i produttori soggetti all'obbligo* di che trattasi anche quando la consegna del vino relativo viene effettuata da un altro produttore vinicolo.

Anche per i quantitativi di vino avviati alla distillazione preventiva e portati a scomputo della quota di obbligo di cui all'art. 39, debbono essere consegnati — in assolvimento delle «prestazioni viniche» — soltanto i sottoprodotti della vinificazione e *non* anche l'eventuale vino ad integrazione.

Il vino avviato alla distillazione obbligatoria deve essere consegnato a «distillatori riconosciuti» e/o agli «assimilati ai distillatori» i quali rilasceranno al produttore un attestato mediante bolletta conforme all'allegato al decreto ministeriale 14 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986.

In tale bolletta sono indicati il tipo di prodotto (vino da tavola, vino atto a dare vino da tavola), i quantitativi e la gradazione alcolica dei vini consegnati, la data della effettiva consegna nonché gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento.

Nel caso di trasporto in comune di più quantitativi di vino ceduti da più produttori obbligati, l'U.T.F. potrà effettuare un controllo per sondaggio, prelevando un campione da almeno una delle partite di vino trasportate.

15) *Elaborazione vino alcolizzato.*

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento C.E. n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento C.E. n. 441/88, modificato da ultimo dal regolamento C.E. n. 2070/91.

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera circolare del 18 febbraio 1991, prot. n. F 435, sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in ECU 0,19 per grado e per ettolitro.

16) *Adempimenti da parte dei distillatori.*

Si ricorda che la domanda di aiuto deve essere presentata entro il 31 dicembre 1994 e dovrà essere corredata dalla prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto del vino.

È previsto che in sostituzione di detta prova il distillatore possa costituire una cauzione a favore dell'A.I.M.A. dell'importo pari al 110% dell'aiuto richiesto.

Per la liberazione della cauzione, il distillatore dovrà presentare all'A.I.M.A., entro il 31 marzo 1995, la prova di aver pagato l'intero prezzo di acquisto del vino. Nel termine di tre mesi dalla presentazione di detta prova, l'A.I.M.A. è tenuta a svincolare la cauzione.

La consegna all'A.I.M.A. del prodotto ottenuto dalla distillazione, che deve avere un titolo alcolometrico di almeno 92% vol., deve avere luogo entro il 30 novembre 1994.

Riguardo alle caratteristiche dell'alcole consegnato si informa che recenti disposizioni comunitarie innovative (art. 2 del regolamento C.E. n. 2093/93) stabiliscono che per la campagna 1993-94, l'organismo di intervento paga il prezzo dell'alcole grezzo per qualsiasi tipo di alcole consegnato ed ottenuto dalle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento C.E. n. 822/87, purché avente almeno 92% vol.

Pertanto, relativamente alla quantità di alcole neutro eventualmente consegnata sarà riconosciuto il prezzo dell'alcole greggio avente almeno 92% vol.

I distillatori devono comunicare all'A.I.M.A., entro il 10 di ogni mese, le quantità di vino che sono state distillate nel corso del mese precedente ed i quantitativi dei prodotti ottenuti, distinti secondo la loro qualità.

Analoga comunicazione deve essere effettuata per i quantitativi consegnati per l'elaborazione di vino alcolizzato.

Si rammenta in proposito che ai sensi delle modifiche introdotte al regolamento C.E. n. 441/88 con regolamento C.E. n. 2070/91 il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Le stesse modifiche prevedono che, per quanto riguarda:

la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto,

la presentazione della domanda di aiuto,

la consegna dell'alcole all'A.I.M.A.,

l'aiuto è diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.

Se il ritardo è superiore a due mesi l'aiuto non viene più versato.

È previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo d'acquisto del vino l'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene più versato.

Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi sopra menzionati da parte dei distillatori, può costituire motivo di revoca temporanea o definitiva del riconoscimento concesso.

L'A.I.M.A., ove necessario, impartirà ulteriori e più dettagliate istruzioni per l'esecuzione delle operazioni in argomento, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di aiuto e di acquisto dell'alcool nonché di controllo sulla qualità del prodotto ceduto.

17) *Raccomandazioni finali.*

Si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessati a dare alla presente circolare la massima divulgazione, ciò allo scopo di mettere i produttori vitivinicoli in condizione di avere completa e tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia e, quindi, di poter rispettare tutte le disposizioni comunitarie e nazionali all'uopo previste.

L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, mediante analisi per sondaggio, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione.

Si ricorda con l'occasione che ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di L. 50.000 per quintale o frazione di quintale di vino non consegnato alla distillazione stessa.

Inoltre, il produttore che non ottempera all'obbligo in questione non ha titolo per beneficiare degli interventi comunitari che saranno attivati nel corso della campagna successiva.

Si rammenta, infine, che i dati dello schedario viticolo saranno utilizzati ai fini degli opportuni controlli.

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO I

PERCENTUALI DI CONFERIMENTO IN FUNZIONE DEL RENDIMENTO DI VINO DA TAVOLA PER ETTARO DI VIGNETO PER LA CAMPAGNA 1993/94

Resa	%	Resa	%	Resa	%	Resa	%	Resa	%	Resa	%
1	0,0	51	6,8	101	40,6	151	64,1	201	87,0	251	88,0
2	0,0	52	7,8	102	41,1	152	64,6	202	87,0	252	88,0
3	0,0	53	8,7	103	41,6	153	65,1	203	87,1	253	88,1
4	0,0	54	9,7	104	42,1	154	65,5	204	87,1	254	88,1
5	0,0	55	10,6	105	42,6	155	66,0	205	87,1	255	88,1
6	0,0	56	11,6	106	43,1	156	66,5	206	87,1	256	88,1
7	0,0	57	12,5	107	43,6	157	66,9	207	87,1	257	88,1
8	0,0	58	13,5	108	44,1	158	67,4	208	87,2	258	88,2
9	0,0	59	14,5	109	44,6	159	67,9	209	87,2	259	88,2
10	0,0	60	15,4	110	45,1	160	68,3	210	87,2	260	88,2
11	0,0	61	16,4	111	45,5	161	68,8	211	87,2	261	88,2
12	0,0	62	17,3	112	45,9	162	69,3	212	87,2	262	88,2
13	0,0	63	18,3	113	46,3	163	69,7	213	87,3	263	88,3
14	0,0	64	19,3	114	46,7	164	70,2	214	87,3	264	88,3
15	0,0	65	20,2	115	47,1	165	70,7	215	87,3	265	88,3
16	0,0	66	21,2	116	47,5	166	71,1	216	87,3	266	88,3
17	0,0	67	22,1	117	47,9	167	71,6	217	87,3	267	88,3
18	0,0	68	23,1	118	48,3	168	72,1	218	87,4	268	88,4
19	0,0	69	24,0	119	48,6	169	72,5	219	87,4	269	88,4
20	0,0	70	25,0	120	49,0	170	73,0	220	87,4	270	88,4
21	0,0	71	25,5	121	49,4	171	73,5	221	87,4	271	88,4
22	0,0	72	26,0	122	49,8	172	73,9	222	87,4	272	88,4
23	0,0	73	26,5	123	50,2	173	74,4	223	87,5	273	88,5
24	0,0	74	27,0	124	50,6	174	74,9	224	87,5	274	88,5
25	0,0	75	27,5	125	51,0	175	75,3	225	87,5	275	88,5
26	0,0	76	28,0	126	51,5	176	75,8	226	87,5	276	88,5
27	0,0	77	28,5	127	52,1	177	76,3	227	87,5	277	88,5
28	0,0	78	29,0	128	52,6	178	76,7	228	87,6	278	88,6
29	0,0	79	29,5	129	53,1	179	77,2	229	87,6	279	88,6
30	0,0	80	30,0	130	53,7	180	77,7	230	87,6	280	88,6
31	0,0	81	30,5	131	54,2	181	78,1	231	87,6	281	88,6
32	0,0	82	31,0	132	54,7	182	78,6	232	87,6	282	88,6
33	0,0	83	31,5	133	55,3	183	79,1	233	87,7	283	88,7
34	0,0	84	32,0	134	55,8	184	79,5	234	87,7	284	88,7
35	0,0	85	32,5	135	56,3	185	80,0	235	87,7	285	88,7
36	0,0	86	33,0	136	56,9	186	80,5	236	87,7	286	88,7
37	0,0	87	33,5	137	57,4	187	80,9	237	87,7	287	88,7
38	0,0	88	34,0	138	57,9	188	81,4	238	87,8	288	88,8
39	0,0	89	34,5	139	58,5	189	81,9	239	87,8	289	88,8
40	0,0	90	35,0	140	59,0	190	82,3	240	87,8	290	88,8
41	0,0	91	35,5	141	59,5	191	82,8	241	87,8	291	88,8
42	0,0	92	36,0	142	59,9	192	83,3	242	87,8	292	88,8
43	0,0	93	36,5	143	60,4	193	83,7	243	87,9	293	88,9
44	0,0	94	37,0	144	60,9	194	84,2	244	87,9	294	88,9
45	0,0	95	37,5	145	61,3	195	84,7	245	87,9	295	88,9
46	2,0	96	38,0	146	61,8	196	85,1	246	87,9	296	88,9
47	3,0	97	38,5	147	62,3	197	85,6	247	87,9	297	88,9
48	3,9	98	39,0	148	62,7	198	86,1	248	88,0	298	89,0
49	4,9	99	39,6	149	63,2	199	86,5	249	88,0	299	89,0
50	5,8	100	40,1	150	63,7	200	87,0	250	88,0	300	89,0

Per rese superiori a 300 hl/ha la percentuale di conferimento si può ottenere applicando la seguente formula:
percentuale di conferimento = (resa x 0,020) + 83,00

ALLEGATO 2

MODELLO DI DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL PRODUTTORE SI IMPEGNA A TRASFORMARE I PROPRI MOSTI D'UVA IN PRODOTTI DIVERSI DAL VINO DA TAVOLA

All'UFFICIO PERIFERICO DELL'ISPETTORATO
CENTRALE REPRESSIONE FRODI di
....

OGGETTO: Trasformazione dei mosti d'uva in prodotti diversi dal vino da tavola.

Il sottoscritto produttore vinicolo ....
....
titolare dell'azienda ....
Cod. Fiscale ....
si impegna ai sensi dell'art. 2 del Regolamento C.E. n. 343/94 a trasformare o a fare trasformare un volume di mosti di uva pari a Hl. .... in (*)
....
entro la data prevista del 31 agosto 1994.

Data ....

Firma

....

(*) indicare il tipo di prodotto che si intende ottenere dalla trasformazione dei mosti d'uva.

N.B.: la presente dichiarazione va presentata all'Ufficio Repressione Frodi competente unitamente al modello di cui all'allegato N. 3.

ALLEGATO 3

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - DIVISIONE X - VIA PALESTRO 81 - 00185 ROMA

MOD. M4

CAMPAGNA 19 /

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE DEI QUANTITATIVI
DI VINO DA DESTINARE
ALLA DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Art. 39 Reg. CEE n. 822/87

4 1 3 0 0 0 0 5 4

1 ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE

1 **DICHIARANTE**

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

2 **DOMICILIO O SEDE LEGALE**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

3 **UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dalla sede legale)**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

4 **RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)**

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

QUADRO B - DATI RELATIVI AI QUANTITATIVI DI VINO

VOLUME DELLA PRODUZIONE SOGGETTA ALL'OBBLIGO (1) ettolitri litri	RESA PER ETTARO (2)	PERCENTUALE DELL'OBBLIGO (3) %	VOLUME DELL'OBBLIGO CORRISPONDENTE (4) ettolitri litri	DISTILLAZIONE PREVENTIVA: VOLUME OGGETTO DI CONTRATTO (5) ettolitri litri	DISTILLAZIONE PREVENTIVA: VOLUME DA DEDURRE DALLA DISTILL. OBBLIGAT. (6) ettolitri litri	VOLUME EFFETTIVO DA CONSEGNARE ALLA DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA (7) ettolitri litri

data

(firma del dichiarante o del rappresentante legale)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI QUANTITATIVI DA DESTINARE ALLA DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA

Ogni dichiarazione di distillazione obbligatoria è costituita da

- **QUADRO A - DICHIARANTE** - Relativo ai dati identificativi del produttore e del rappresentante legale,
- **QUADRO B - DATI RELATIVI AI QUANTITATIVI DI VINO** - Relativo ai dati di produzione soggetti all'obbligo

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE

Dati identificativi del produttore

Riquadro 1. - DICHIARANTE

Indicare la partita IVA il cognome o la ragione sociale del dichiarante Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita
Tutte le informazioni dovranno essere riferite al dichiarante

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) del dichiarante

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del dichiarante

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda dichiarante

QUADRO B - DATI RELATIVI AI QUANTITATIVI DI VINO

Ogni dichiarazione di distillazione obbligatoria dovrà riportare le seguenti informazioni

- il volume della produzione aziendale soggetta all'obbligo di distillazione, espressa in ettolitri e litri (1),
- la resa per ettaro relativa alla zona del/i vigneto/i (2
- la percentuale di prodotto da destinare alla distillazione obbligatoria (3),
- il quantitativo di prodotto da destinare alla distillazione obbligatoria, espresso in ettolitri e litri (4),
- il quantitativo di prodotto oggetto di contratto/i di distillazione preventiva se effettuata, espresso in ettolitri e litri (5),
- il quantitativo di prodotto da dedurre dalla distillazione obbligatoria perché già oggetto di distillazione preventiva espresso in ettolitri e litri (6
- il quantitativo da consegnare alla distillazione obbligatoria, espresso in ettolitri e litri (7)

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE CHE "VENDE" AD ALTRO PRODUTTORE OBBLIGATO O CONSEGNA "PER SUO CONTO", VINO DA TAVOLA E/O VINO ATTO A DARE VINO DA TAVOLA ALLA DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA

Al produttore obbligato
....
....
....

All'Ufficio periferico
dell'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi di
....

All'A.I.M.A.
Via Palestro, 81
00185 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nella qualità di titolare dell'Azienda agricola (2) ....
o di legale rappresentante della Società (3) ....

dichiara

sotto la propria responsabilità di rivestire la qualifica di produttore di cui all'art. 2 del Reg. CEE N. 2046/89 per la sottospecificata quantità di vino da tavola o vino atto a dare vino da tavola ....
a titolo della distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del Reg. CEE N. 822/87, per la campagna in corso:

- quantità Hl. ....
- colore ....
- gradazione alcolometrica ....
- acidità totale ....
- acidità volatile ....
- estratto secco ....
- ceneri ....

Si allega alla presente copia della dichiarazione di produzione per la campagna in corso presentata in data .... al Comune di ....

Data, ...

Firma
....

(1) nome, cognome e data di nascita;
(2) nome e sede dell'azienda;
(3) ragione sociale e sede sociale;
(4) indicare se "venduto" o consegnato "per conto". Nel secondo caso indicare a quale distilleria è stato consegnato il vino.

ALLEGATO 5

MODELLO DI COMUNICAZIONE DA REDIGERSI DAL PRODUTTORE CHE EFFETTUA LA CONSEGNA PER CONTO DI TERZI OBBLIGATI

All'Ufficio periferico
dell'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi di

....

All'A.I.M.A.
Via Palestro, 81
00185 ROMA

OGGETTO: Conferimento di vino alla distillazione obbligatoria "per conto terzi", campagna ....

Il sottoscritto produttore vinicolo................ .... titolare dell'Azienda .... Cod. fiscale .... sita in .... comunica di aver conferito alla distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del Reg. CEE n. 822/87 presso la distilleria .... sita in .... in data .... ettolitri .... di vino da tavola e/o vino atto a dare vino da tavola per conto del produttore vinicolo soggetto all'obbligo .... titolare dell'Azienda .... sita in ....

Il sottoscritto dichiara, altresì:

1 - che il vino consegnato e di produzione propria;

2 - che ha presentato dichiarazione di produzione, per la campagna in corso, al Comune di .... in data ....

Data, ...

Firma del produttore

....

94A2305

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1994 la Società italiana autori ed editori - SIAE, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo convenuto di L. 3.852.500 un immobile più cinque posti auto, più un locale ad uso magazzino, siti in Genova piazza Borgo della Pila n. 40, individuati nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Genova al foglio 57, della sezione di mappa GE B con il mappale 439, subalterno 586 quanto all'appartamento e subalterni 156, 157, 158, 159 e 160 quanto ai locali ad uso posto macchina. Lo spazio adibito a magazzino non risulta censito.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1994 la Società italiana autori ed editori - SIAE, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo convenuto di L. 499.750.000 un immobile più box sito in Livorno, piazza Attias, 21/C, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Livorno al foglio 28, particella 186, subalterni 570 e 572 quanto all'appartamento e subalterno 65 quanto al locale ad uso autorimessa.

94A2320

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 8 febbraio 1994 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Jacques de Beausse, console generale della Repubblica francese a Venezia;

Franco Picchi, console onorario della Repubblica delle Seychelles a Firenze;

Isabella Farrugia, console onorario della Repubblica di Malta a Siracusa;

Franco Vincenzo, console onorario della Repubblica del Camerun a Torino;

Adalberto Tronfi, console onorario della Repubblica del Paraguay a Firenze;

Domenico Speciale, console onorario del Regno di Norvegia a Messina;

Maurizio Bandini, console onorario della Repubblica di El Salvador a Firenze;

Mohamed Naguib Mahmoud Mostafa, console generale della Repubblica Araba d'Egitto a Milano;

Richard J. Shinnick, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano;

Gerard Lanzarone, console generale di Australia a Milano;

Giuseppe Ricciulli, console onorario della Repubblica del Capo Verde a Napoli;

Michèle Dantec, console generale della Repubblica francese a Torino;

Rodolfo José Marten Warner, console generale della Repubblica di Costa Rica a Roma;

Carlos Ernesto Aparicio, console generale della Repubblica Argentina a Napoli.

94A2321

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 23 marzo 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 19 aprile 1973, con il quale la società Assoconsult - Consulenti aziendali associati S.r.l., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in Assoconsult S.r.l.

Con decreto interministeriale 23 marzo 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 16 aprile 1991, con il quale la società «Liranova fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata, in «Credit fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, nonché nella parte relativa all'attività limitata alla sola attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 23 marzo 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla società «I.A.F. S.p.a. - Istituto fiduciario», con sede legale in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A2325

Riattribuzione di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 21 marzo 1994, è stato riattribuito il marchio di identificazione «19 CS» alla società «Kimberley gioiello S.n.c.», con sede in Acri, via V. Padula n. 268, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

Relativamente al suddetto marchio si trasmette, inoltre, la seguente errata-corrige al comunicato già inviato con nota n. 341233 del 15 febbraio 1994:

la società «Kimberley gioiello S.n.c.» ha a suo tempo restituito i quattro punzioni in sua dotazione all'ufficio provinciale metrico di Cosenza.

94A2326

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 aprile 1994

Dollaro USA	1641,70
ECU	1855,45
Marco tedesco	959,78
Franco francese	280,35
Lira sterlina	2411,66
Fiorino olandese	855,19
Franco belga	46,540
Peseta spagnola	11,877
Corona danese	245,27
Lira irlandese	2319,56
Dracma greca	6,540
Escudo portoghese	9,475
Dollaro canadese	1185,77
Yen giapponese	15,748
Franco svizzero	1135,34
Scellino austriaco	136,46
Corona norvegese	221,40
Corona svedese	208,09
Marco finlandese	298,33
Dollaro australiano	1165,11

94A2378

Trasferimento al patrimonio dell'unità sanitaria locale competente per territorio di un immobile di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicato nella regione Campania.

Con decreto 6 settembre 1993 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'assegnazione al patrimonio dell'unità sanitaria locale competente per territorio del terreno appartenente al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) ubicato nel comune di Pozzuoli.

Il trasferimento del suddetto terreno verrà effettuato — in applicazione del comma 2° del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — con decreto del presidente della giunta regionale.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

94A2322

Trasferimento al patrimonio dell'unità sanitaria locale competente per territorio di un immobile di proprietà del soppresso Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ubicato nella regione Campania.

Con decreto 6 settembre 1993 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'assegnazione al patrimonio dell'unità sanitaria locale competente per territorio del bene immobile appartenente al soppresso ENPI, ubicato nel comune di Napoli, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dell'ente stesso allocati nel suddetto immobile ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato — in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — con decreto del presidente della giunta regionale.

Sono invece attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404) ai sensi del quarto comma della citata legge n. 833/1978, l'immobile ubicato nel comune di Salerno, nonché i beni mobili nello stesso allocati.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

94A2323

Trasferimento all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti di un immobile di proprietà delle soppresse Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ubicati nella regione Campania.

Con decreto 6 settembre 1993 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — degli immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà degli enti stessi allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

94A2324

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2329

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni sedici pagine o frazione	L. 1 450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma sul retro deve essere indicata la causale nonche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel *Bollettino estrazione titoli* (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella *relativa alla data di presentazione*.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle *inserzioni devono* essere *redatti su carta da bollo* Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e per esigenze tipografiche, ogni riga puo contenere un massimo *di sei numeri*

Le inserzioni a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalita ed il preciso indirizzo del richiedente, nonche il codice fiscale o il numero di partita IVA

Qualora l inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, e necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari e necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall Autorita competente, tale adempimento non e indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorita

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata *per posta ordinaria* una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale e riportata l inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell inserzionista ragione sociale, indirizzo capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. **102 000**
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. **34 000**

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. **27.000**
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. **13.500**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Carmi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80 82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45 47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5 7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s r l
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742 43
Calle dei Fabbri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 1 0 9 4 *

L. 1.300